

Consiglio regionale della Calabria

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA







Disciplinare per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa

Sommario

Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Area delle posizioni organizzative	3
Art. 3 Individuazione e contenuto delle posizioni organizzative	3
Art. 4 Fasce di graduazione delle posizioni organizzative	4
Art. 5 Requisiti per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa	4
Art. 6 Incarichi di posizione organizzativa conferiti ad interim	7
Art. 7 Limiti al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa	7
Art. 8 Procedure per il conferiemnto degli incarichi di posizione organizzativa	7
Art. 9 Attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa	8
Art. 10 Durata dell'incarico di posizione organizzativa	9
Art. 11 Revoca dell'incarico di posizione organizzativa	9
Art. 12 Riorganizzazione e trasferimento ad altra struttura	9
Art. 13 Retribuzione degli incarichi di posizione organizzativa	10
Art. 14 Valutazione dei risultati	10
Art. 15 Sostituzione del titolare di posizione organizzativa	10
Art. 16 Disposizioni di rinvio	11
ALLEGATO A	12
ALLEGATO B	13





Art. 1 Oggetto

- Le seguenti disposizioni disciplinano l'istituzione, l'individuazione, l'attribuzione degli incarichi, la graduazione e la valutazione delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, nonché nel rispetto delle disposizioni di legge e nei limiti delle risorse previste nel bilancio dell'Ente.
- 2. Si rinvia, per quanto non previsto dal presente disciplinare, alle disposizioni del CCNL vigente.
- 3. La disciplina di cui al presente atto costituisce esercizio di poteri datoriali di natura privatistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2 Area delle posizioni organizzative

- 1. Sono posizioni organizzative le posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
 - a. lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
 - b. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Art. 3 Individuazione e contenuto delle posizioni organizzative

- 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce il numero complessivo delle posizioni organizzative tenuto conto:
 - a. dell'intero assetto organizzativo della struttura burocratica del Consiglio regionale;
 - b. della complessità delle singole Unità Organizzative;
 - c. del grado di responsabilità da assumere e del livello delle relazioni con soggetti esterni e/o interni;
 - d. dei programmi da realizzare.





- 2. Il Segretario/Direttore generale definisce con propria determinazione, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente:
 - a. il contenuto di ciascuna posizione organizzativa, sentiti i Dirigenti;
 - b. la graduazione di ciascuna posizione organizzativa.

Art. 4 Fasce di graduazione delle posizioni organizzative

- 1. Le posizioni organizzative di cui all'articolo 2, in ragione della diversa tipologia di funzioni e responsabilità che vi ineriscono, sono graduate applicando i seguenti criteri metodologici:
 - a. complessità;
 - b. competenza professionale;
 - c. strategicità.
- 2. Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma sono finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione per le posizioni organizzative e per le posizioni organizzative con contenuti di alta professionalità, da riconoscersi nell'ambito e nel rispetto dei limiti di seguito indicati. Tali valori variano, per come previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, da un importo minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 16.000,00 euro annui lordi per tredici mensilità, così ripartiti:

fino a 50 punti: € 5.000,00

da punti 51 a punti 60: € 8.000,00

da punti 61 a punti 75: € 10.500,00

da punti 76 a punti 90: € 13.000,00

da punti 91 a punti 100: € 16.000,00

3. I criteri di cui al comma precedente vengono stimati secondo lo schema di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

Art. 5 Requisiti per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa

1. Il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa è ancorato alla sussistenza di requisiti oggettivi e soggettivi.

- 2. I requisiti oggettivi attengono alle funzioni da realizzare ed alle attività da svolgere, richiedono una valutazione della natura e delle caratteristiche delle attività da realizzare e saranno specificati per ciascuna posizione.
- 3. Costituiscono criteri oggettivi per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa con contenuti di alta professionalità di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del CCNL Funzioni Locali 2016-2018:
 - a. il contenuto pluridisciplinare degli incarichi;
 - b. la complessità del contesto di riferimento, caratterizzato da elevati livelli di variabilità che determinano situazioni non prevedibili, nonché la gestione frequente di emergenze e criticità che richiedono competenze tecniche specifiche particolarmente qualificate.
- 4. Costituiscono requisiti soggettivi per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa con contenuti di alta professionalità di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 connessi ai titoli di studio posseduti, alle attitudini, alla capacità professionale ed all'esperienza acquisita:
 - a. essere dipendente di ruolo del Consiglio regionale a tempo indeterminato;
 - b. essere inquadrato nella categoria giuridica D e possedere un'anzianità di servizio nella medesima categoria non inferiore a tre anni;
 - c. possedere titoli culturali e requisiti professionali richiesti in relazione alla tipologia ed alla complessità delle funzioni da assegnare ed alla natura degli obiettivi da conseguire previsti dall'art. 13, comma 1, lett. b) del CCNL Funzioni locali 2016-2018 e di possedere un'elevata esperienza professionale acquisita presso il Consiglio regionale o presso altre amministrazioni, valutati secondo le modalità indicate all'allegato B del presente disciplinare;
 - d. non trovarsi in condizioni ostative previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le aree e i procedimenti ad elevato rischio corruzione, salvo eventuali deroghe;
 - e. non essere stati dichiarati responsabili dalla Corte dei Conti nei procedimenti di responsabilità amministrativa/contabile;
 - f. essere stato valutato attraverso il Sistema di misurazione e valutazione della performance almeno una volta nell'ultimo triennio con una valutazione individuale non inferiore a 75.
- 5. Costituiscono criteri oggettivi per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) del CCNL Funzioni Locali 2016-2018:

- a. la rilevanza strategica delle funzioni assegnate correlate alle competenze istituzionali della struttura di riferimento;
- b. complessità delle funzioni assegnate.
- 6. Costituiscono requisiti soggettivi necessari al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) del CCNL Funzioni Locali 2016-2018:
 - a. essere dipendente di ruolo del Consiglio regionale a tempo indeterminato;
 - b. essere inquadrato nella categoria giuridica D e possedere un'anzianità di servizio nella medesima categoria non inferiore a tre anni;
 - c. possedere titoli culturali e requisiti professionali richiesti in relazione alla tipologia ed alla complessità delle funzioni da assegnare ed alla natura degli obiettivi da conseguire previsti dall'art. 13, comma 1, lett. a) del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, valutati secondo le modalità indicate all'allegato B del presente disciplinare;
 - d. non trovarsi in condizioni ostative previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le aree e i procedimenti ad elevato rischio corruzione, salvo eventuali deroghe;
 - e. non essere stati dichiarati responsabili dalla Corte dei Conti nei procedimenti di responsabilità amministrativa/contabile;
 - f. essere stato valutato attraverso il Sistema di misurazione e valutazione della performance almeno una volta nell'ultimo triennio con una valutazione individuale non inferiore a 75.
- 7. I requisiti soggettivi di cui ai commi 4 e 6, dichiarati dai candidati per il conferimento dell'incarico, potranno essere verificati anche dalla documentazione acquisita ai fascicoli personali, opportunamente aggiornati.
- 8. L'Amministrazione si riserva di verificare le esperienze professionali e gli altri titoli dichiarati dai candidati anche rivolgendosi direttamente agli Enti presso i quali gli stessi sono stati acquisiti.





Art. 6

Incarichi di posizione organizzativa conferiti ad interim

- 1. Nell'ipotesi di conferimento ad un dipendente, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al dipendente è attribuito un ulteriore importo nel limite massimo del 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim.
- 2. Nella definizione delle citate percentuali, l'Ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

Art. 7

Limiti al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa

1. Le posizioni organizzative non possono essere conferite a dipendenti di altre Amministrazioni in posizione di comando presso il Consiglio regionale della Calabria.

Art. 8

Procedure per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa

- 1. Per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, il Segretario/Direttore generale approva, con propria determinazione, un avviso di selezione da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente per sette giorni lavorativi.
- 2. Nell'avviso verranno indicati:
 - a. la ripartizione delle posizioni organizzative all'interno della struttura burocratica dell'Ente;
 - b. i contenuti professionali specifici e le attività che sono peculiari alla posizione da conferire;
 - c. il peso attribuito alla posizione ed il suo valore economico annuo;
 - d. i requisiti professionali specifici necessari per l'accesso;
 - e. i termini per la presentazione delle domande.
- 3. Le candidature devono essere presentate, a pena di esclusione, unitamente al *curriculum vitae*, debitamente sottoscritto, predisposto secondo le modalità indicate nell'avviso, nel quale saranno evidenziati i titoli culturali posseduti e i requisiti professionali esclusivamente attinenti alla posizione organizzativa da conferire, nonché ad una "Scheda obiettivi" per ciascuna posizione per la quale si concorre, costituita da massimo 30 righe, descrittiva delle modalità con cui si intende svolgere

l'incarico. Alla suddetta scheda non sarà attribuito alcun punteggio, ma la stessa costituirà elemento di valutazione del candidato per il conferimento dell'incarico.

- 4. Ai fini del conferimento degli incarichi, il candidato indica, in ordine di preferenza, gli incarichi cui intende concorrere nel numero massimo di tre corrispondenti agli ambiti organizzativi indicati nell'avviso di selezione.
- 5. Tutti i titoli indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione della domanda.
- 6. L'Amministrazione si riserva di verificare le esperienze professionali e gli altri titoli dichiarati dai candidati anche rivolgendosi direttamente agli Enti presso i quali gli stessi sono stati acquisiti.

Art. 9 Attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa

- 1. Al Dirigente indicato nell'avviso, quale responsabile del procedimento, compete:
 - a. l'accertamento del rispetto dei termini e della conformità delle domande pervenute alle previsioni dell'avviso di riferimento;
 - b. la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione;
 - c. l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli culturali ed alle esperienze professionali, secondo l'allegato B del presente disciplinare.
- 2. All'esito di tali attività, risulteranno idonei i candidati che avranno riportato il punteggio minimo di 25 punti. Saranno, quindi, redatti appositi elenchi per ciascuna posizione organizzativa, nei quali saranno inseriti i nominativi degli idonei. Gli elenchi dei candidati idonei, con allegata documentazione, saranno trasmessi ai Dirigenti indicati nell'avviso di cui all'art. 8 che, all'esito della valutazione complessiva dei titoli culturali e professionali, della competenza tecnica e specialistica posseduta, rilevabile dal curriculum, nonché della scheda obiettivo, con propria determinazione motivata provvederanno al conferimento dell'incarico.
- 3. Nell'atto di conferimento dell'incarico devono essere individuati e attribuiti gli obiettivi specifici per il conseguimento dei quali viene conferito l'incarico.
- 4. In caso di conferimento di incarico presso una struttura diversa da quella di appartenenza, il dipendente ha diritto ad essere trasferito.



Art. 10

Durata dell'incarico di posizione organizzativa

1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, secondo i criteri generali operati dall'Ente, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

Art. 11 Revoca dell'incarico di posizione organizzativa

- 1. Gli incarichi di posizione organizzativa possono essere revocati, prima della loro scadenza, con atto scritto e motivato, dal Dirigente che lo ha conferito, nei casi previsti dall'art. 14, comma 3, del CCNL Funzioni locali 2016-2018, nonché nelle ulteriori e specifiche ipotesi previste dalle leggi e dai CCNL.
- 2. La revoca comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato per il dipendente titolare della posizione a far data dall'adozione del provvedimento. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria e nel profilo di appartenenza.
- 3. Il Dirigente, prima di adottare il provvedimento di revoca dell'incarico conferito, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

Art. 12 Riorganizzazione e trasferimento ad altra struttura

- 1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono collegati alla struttura presso cui sono istituiti. I dipendenti titolari delle medesime decadono automaticamente dall'incarico nei casi di trasferimento ad altra struttura.
- 2. I dipendenti titolari di incarico di posizione organizzativa decadono automaticamente dall'incarico nei casi in cui vengano meno le competenze e gli obiettivi assegnati alla posizione. Nella fattispecie di trasferimento delle competenze conseguenti a processi di riorganizzazione, l'incarico deve essere confermato con atto di organizzazione dell'organo competente.



Art. 13

Retribuzione degli incarichi di posizione organizzativa

- 1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che l'Ente ha destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio dell'Ente.
- 2. Gli importi della retribuzione di posizione del personale titolare di posizione organizzativa sono determinati sulla base della graduazione effettuata in applicazione di quanto previsto all'art. 4 del presente disciplinare.
- 3. L'Ente definisce i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.
- 4. La retribuzione di risultato di cui al comma 3 è corrisposta, a seguito di valutazione annuale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili il cui ammontare è fissato nel rispetto delle disposizioni di legge e dei CCNL.

Art. 14 Valutazione dei risultati

1. La retribuzione di risultato di cui all'articolo 13 è conferita, in funzione del punteggio attribuito, sulla base di una valutazione positiva della prestazione lavorativa svolta e degli obiettivi e dei risultati conseguiti nell'anno di riferimento, accertati secondo quanto previsto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente.

Art. 15 Sostituzione del titolare di posizione organizzativa

1. In caso di aspettativa per un periodo di tempo superiore a sessanta giorni o di assenza per malattia per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, con esclusione dei casi di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il titolare di posizione organizzativa e sospeso dall'incarico

- e può essere provvisoriamente sostituito, con determinazione del Dirigente, con altro dipendente inserito nel corrispondente elenco di cui all'art. 9 del presente disciplinare.
- 2. È fatta salva la facoltà di conservare l'incarico in capo al titolare assente per gravi e comprovate ragioni qualora ne ricorrano i presupposti di legge.
- 3. Al titolare di posizione organizzativa provvisoriamente sostituito, non è corrisposta la retribuzione di posizione per tutta la durata della sostituzione. La stessa è corrisposta al suo sostituto. La retribuzione di risultato è corrisposta al titolare di posizione provvisoriamente sostituito ed al sostituto, sulla base di quanto disposto dal presente disciplinare, in funzione del contributo dagli stessi dato per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati.

Art. 16 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alle norme contenute nel D.lgs. n.165/2001, alle normative statali vigenti nella materia di riferimento e ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.





ALLEGATO A

CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Fattori di valutazione per la pesatura delle Posizioni Organizzative

ractori di valutazione per la pe	A) COMPLI				
Grado di innovatività dei risultati prodotti	Media Punteggio 6	Rilevante Punteggio 10	Elevata Punteggio 15		
Complessità dei problemi	Media Punteggio 6	Rilevante Punteggio 10	Elevata Punteggio 15		
Variabilità del contesto di riferimento (normativo, tecnologico, organizzativo)	Media Punteggio 6	Rilevante Punteggio 10	Elevata Punteggio 15		
Complessità interfunzionale	Media Punteggio 4	Rilevante Punteggio 7	Elevata Punteggio 10		
Grado di autonomia	Media Punteggio 4	Rilevante Punteggio 7	Elevata Punteggio 10		
B) COMPETENZA PROFESSIONALE					
Specializzazione richiesta	Media Punteggio 4	Rilevante Punteggio 7	Elevata Punteggio 10		
Frequenza di aggiornamento in ambiti relativi al ruolo	Media Punteggio 4	Rilevante Punteggio 7	Elevata Punteggio 10		
C) STRATEGICITÀ					
Strategicità	Media Punteggio 6	Rilevante Punteggio 10	Elevata Punteggio 15		





ALLEGATO B

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA					
TITOLI CULTURALI	PUNTEGGIO MASSIMO 20				
Sotto fattori	Punteggio Massimo				
* Titoli di studio (Laurea, Master universitari di primo e secondo livello o Diplomi di Specializzazione riconosciuti successivi alla laurea)	10				
* Abilitazione professionale o iscrizione ad Albi professionali	5				
* Corsi di formazione con valutazione finale e corsi di formazione obbligatoria e non organizzati dal Consiglio regionale senza valutazione finale	5				
* I suddetti titoli culturali devono essere attinenti alla posizione organizzativa da conferire					
ESPERIENZE PROFESSIONALI	PUNTEGGIO MASSIMO 40				
Sotto fattori	Punteggio Massimo				
Anzianità di servizio nella categoria giuridica D o equivalente categoria (ad esclusione degli anni richiesti per la partecipazione al bando)	Punteggio attribuibile per anno fino a un massimo di 15 anni: punti 1 per anno	15			
Responsabilità d'ufficio precedentemente svolta all'interno del Consiglio regionale o presso altre amministrazioni	Punteggio attribuibile per anno fino a un massimo di 10 anni: punti 1 per anno	10			
L'aver ricoperto incarichi di posizione organizzativa o alta professionalità	Punteggio per ogni anno di incarico fino a un massimo di cinque anni: punti 2 per anno	10			
L'aver ricoperto incarichi dirigenziali conferiti ex art. 19, comma 6, D.lgs. n. 165/2001	Punteggio per ogni anno di incarico fino a un massimo di cinque anni: punti 1 per anno	5			

